

**Corte d'appello di Genova, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2021 n. 254 – Pres. e rel. Scarzella**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

In persona dei Consiglieri :

Dott. Alessandra Scarzella - Presidente rel.

Dott. Paolo Viarengo - Consigliere

Dott. Caterina Baisi - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 58 /2021 R.G.A.C. promossa da:

(...) (C.F.(...)) nato a M. il (...), residente a G. in V. A. n. 3/2 ed ivi elettivamente domiciliato in Viale (...) presso lo Studio dell'Avv. Ca.Sc. (C.F. (...)) del Foro di Genova, giusta procura su foglio separato posta in calce al presente atto, dichiarando, ex art. 170 c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni nel corso del procedimento alla casella di posta elettronica certificata (...) e/o al numero di fax: (...)

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. (...)), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale (...), è legalmente domiciliato

APPELLATA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza oggetto dell'odierno appello il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso proposto da (...) per sentir dichiarare il suo diritto ad ottenere la concessione dell'assegno vitalizio di cui al 3 bis dell'art. 5 della L. n. 206 del 3 agosto 2004, così come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 a decorrere dall'1/1/2014, deducendo di essere figlio di "Vittima del Terrorismo" ed allegando documentazione attestante l'invalidità permanente del defunto genitore riconosciuta nella misura del 57% a seguito di richiesta di revisione.

Si costituiva il Ministero dell'Interno contestando integralmente il ricorso avversario, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che dalla disciplina complessiva derivante dall'innesto dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 nella norma di cui all'art. 5 comma 3 L. n. 206 del 2004 emergeva la volontà del legislatore di riconoscere lo speciale assegno vitalizio al coniuge e ai figli dell'invalido nella sola ipotesi in cui la vittima era ancora in vita alla data del primo gennaio 2014, laddove nel caso in esame il sig. (...) era deceduto il 15.2.2010.

Secondo il giudicante inoltre non era irragionevole e rientrava nella discrezionalità del legislatore, alla luce del carattere solidaristico dell'assegno de quo, condizionarne l'ottenimento alla sussistenza di un rapporto materiale ed affettivo tra titolare del diritto e vittima dell'azione terroristica al momento di entrata in vigore della legge, rapporto che quindi avrebbe come presupposto il non decesso della vittima in quel momento.

Il ricorrente ha proposto appello evidenziando preliminarmente che tale impostazione è stata disattesa da questa Corte con la sentenza 325/2019, che a sua volta richiama la precedente sentenza n. 319/2019, dove si è affermato che "Le suddette norme (da intendersi art. 5 commi 3 bis, ter e quater L. n. 206 del 2004) hanno dunque inteso estendere la platea di beneficiari anche a favore dei parenti strettissimi (coniuge e figli) della vittima che sia sopravvissuta all'attentato ma che abbia riportato una grave invalidità (superiore al 50%) a seguito dell'attentato medesimo. La tesi recepita anche da questa Corte d'Appello, in diversa composizione, (sentenza del 26/9/2016), secondo cui le espressioni letterali "coniuge e figli" (anziché eredi) e "portatore" di invalidità presuppongono necessariamente la permanenza in vita della vittima al momento dell'introduzione della nuova disciplina, non coglie nel segno. Il legislatore ha infatti richiesto esclusivamente la sopravvivenza della vittima all'attentato terroristico ed in questo senso devono essere intese le predette espressioni letterali. Con la nuova disciplina, infatti, le provvidenze sono state estese dal 1 Gennaio 2014 anche a favore del coniuge e dei figli della vittima sopravvissuta con gravi invalidità, oltre che a favore dei superstiti della vittima deceduta a causa dell'attentato; ma ciò non significa affatto che la vittima sopravvissuta debba essere ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge da cui può cominciare a decorre la corresponsione dei benefici. E' proprio per mancato collegamento tra il decesso e l'evento lesivo si deve ritenere che nessuna rilevanza assuma la morte della vittima prima o dopo l'entrata in vigore della Legge finanziaria n. 147/2013".

Secondo l'appellante, l'interpretazione restrittiva della norma operata prima dal Ministero dell'Interno e successivamente dal Giudice di prime cure comporta una illogica e irrazionale disparità di trattamento nei confronti di soggetti - coniuge e figli della vittima del terrorismo che abbia riportato una invalidità permanente non inferiore al 50% in conseguenza dell'atto lesivo subito - che si trovano in una medesima condizione fattuale.

La circostanza per cui la vittima dell'atto terroristico sia ancora in vita o deceduta al momento di entrata in vigore della normativa de qua non può assurgere a criterio di discriminazione per la concessione dell'invocato beneficio assistenziale considerato che, trattasi di misura assistenziale economica prevista in favore degli stretti congiunti e non della persona fisica che ha subito direttamente le conseguenze dell'atto terroristico.

Tale interpretazione comporterebbe l'assurda conseguenza che i famigliari di vittima del terrorismo deceduto in data 1/1/2014 potrebbero giovarsi a vita della percezione dell'assegno vitalizio, mentre i famigliari di vittima deceduta pochi minuti prima dell'1/1/2014 vedremmo sfumare inesorabilmente tale possibilità con conseguente violazione del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale, oltre che stridere con l'intento perseguito dal legislatore nonché con la ratio legis della precitata disposizione normativa.

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente come una lettura costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) del comma 3 bis dell'art. 5 della L. n. 206 del 3 agosto 2004, così come introdotto dall'art. 1, comma 494 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, conduca ad un'interpretazione della normativa nel senso che i titolari dell'assegno vitalizio ivi previsto, quale autonoma prestazione di natura assistenziale, siano gli stretti congiunti della vittima del terrorismo "portatore in senso lato" (ossia sia vivo che deceduto) di un'invalidità non inferiore al 50%, escludendosi, pertanto, la necessità che questi risulti o meno in vita alla data dell'1/1/2014 rilevante - semmai - al solo fine della decorrenza dell'assegno determinandosi, in caso contrario, una ingiustificabile - in fatto ed in diritto - disparità di trattamento tra i congiunti delle vittime del terrorismo nel caso in cui l'invalido de quo sia ancora in vita, o meno, alla data indicata dalla normativa in esame.

Si è costituito il Ministero dell'Interno concludendo per il rigetto del gravame.

La causa, in applicazione delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata discussa mediante trattazione scritta, con deposito e scambio delle note previste dall'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18 del 2020 conv. nella L. n. 27 del 2020, e successive modificazioni di cui al D.L. 30 aprile 2020, n. 28; è stata, quindi, decisa in data odierna, come da dispositivo trascritto in calce.

Questo collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, risultando fondati i motivi di impugnazione ed avendo la presente questione già costituito, come osservato dallo stesso appellante, oggetto di diverse pronunce di questa Corte, tra le altre la sentenza n. 319 del 2019, le cui argomentazioni vengono qui condivise e riportate quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. Att. C.p.c..

"La questione è stata affrontata in tutto il territorio nazionale con orientamenti non univoci.

Il legislatore è intervenuto a più riprese dagli anni '90 in avanti per riconoscere alle vittime di attentati terroristici e mafiosi e ai loro familiari più provvidenze economiche per indennizzarli dalle sofferenze conseguenti a simili eventi dannosi.

Oltre alle speciali elargizioni consistenti in somme di denaro una tantum, la legge ha previsto l'erogazione di due assegni vitalizi (lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, non reversibile, soggetto a perequazione automatica introdotto dall'art. 5 della L. n. 206 del 2004 e nonché l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998, di Euro 500,00 mensili, non reversibile, anch'esso soggetto a perequazione automatica) a favore delle vittime degli attentati che abbiano riportato una invalidità permanente superiore al 25% nonché degli eredi superstiti delle vittime che siano decedute a causa dell'attentato.

La legge finanziaria n. 147 del 2013 ha esteso la platea dei beneficiari di dette rendite introducendo i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all' art. 5 della L. n. 206 del 2004 che così recitano:

"3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalide portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".

Le suddette norme hanno dunque inteso estendere la platea dei beneficiari anche a favore dei parenti strettissimi ( coniuge e figli ) della vittima che sia sopravvissuta all' attentato ma che abbia riportato una grave invalidità ( superiore al 50% ) a seguito dell' attentato medesimo.

La tesi recepita anche da questa Corte d' Appello, in diversa composizione, (sentenza del 26/09/2016), secondo cui le espressioni letterali "coniuge e figli" ( anziché eredi) e "PORTATORE" di invalidità presuppongono necessariamente la permanenza in vita della vittima al momento dell'introduzione della nuova disciplina, non coglie nel segno.

Il legislatore ha infatti richiesto esclusivamente la sopravvivenza della vittima all'attentato terroristico ed in questo senso devono essere intese le predette espressioni letterali.

Con la nuova disciplina infatti le provvidenze sono state estese, dal 1 gennaio 2014 anche a favore del coniuge e dei figli della vittima sopravvissuta con gravi invalidità , oltre che a favore dei superstiti della vittima deceduta a causa dell' attentato; ma ciò non significa affatto che la vittima sopravvissuta debba essere ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge da cui può cominciare a decorrere la corresponsione dei benefici.

E' proprio per mancato collegamento tra il decesso e l' evento lesivo che si deve ritenere che nessuna rilevanza assuma la morte della vittima prima o dopo l' entrata in vigore della Legge finanziaria n. 147 del 2013.

Ed infatti, se il decesso dell' Ing. ... fosse avvenuto per cause connesse all' attentato, il problema non sussisterebbe, in quanto i familiari sarebbero superstiti ed avrebbero pertanto sicuramente diritto all' erogazione delle due provvidenze oggetto di causa.

Ma nella fattispecie in esame, l'evento morte, proprio perché non connesso all' invalidità riportata a seguito dell'attentato, costituisce un fatto totalmente estraneo e casuale e quindi irrilevante ai fini della concessione dei benefici assistenziali; l'importante è che la vittima sia sopravvissuta

all'attentato ed abbia riportato una invalidità superiore al 50%, a nulla rilevando se sia poi deceduto per cause naturali, indipendenti dall' attentato.

Si ribadisce dunque che il legislatore, utilizzando l' espressione PORTATORE, ha inteso presupporre la permanenza in vita della vittima rispetto all'attentato e non alla data di entrata in vigore dei benefici; non si capisce infatti quale possa essere il motivo per escludere l' erogazione dei benefici ai familiari di vittime sopravvissute all' attentato che sono poi decedute per cause naturali prima del 1 gennaio 2014, posto che il sacrificio e la sofferenza da indennizzarsi sono i medesimi, entrambi conseguenti alla grave invalidità del proprio congiunto subita a causa dell' attentato terroristico.

Deve quindi ritenersi che il legislatore del 2014 abbia inteso allargare la platea dei beneficiari degli indennizzi a favore dei familiari di vittime del terrorismo che non sono decedute a causa dell'attentato ma hanno riportato una grave invalidità , superiore al 50%.

Il sistema indennitario relativo alle provvidenze economiche oggetto di causa prevede dunque allo stato della attuale normativa, le seguenti ipotesi :

- Se la vittima è deceduta a seguito dell'attentato, spettano ai congiunti superstiti;
- se la vittima è sopravvissuta riportando un'invalidità superiore al 25% spettano al soggetto danneggiato;
- se la vittima è sopravvissuta riportando un'invalidità superiore al 50% spettano anche , a decorrere dal 1/1/2014, ai congiunti ( coniuge, figli o in assenza genitori) del danneggiato, e ciò a prescindere che quest' ultimo sia o meno successivamente deceduto per cause naturali non collegate causalmente all' attentato terroristico.

E' infatti errato, in quest' ultimo caso, ancorare il riconoscimento delle provvidenze ad una circostanza assolutamente casuale e non connessa ai fatti oggetto di tutela, pena - ad avviso della Corte - la palese violazione del principio di parità di trattamento di situazioni identiche.

Non ha alcun senso negare determinati benefici a favore di congiunti di una vittima del terrorismo, sol per il fatto che è deceduta per altre cause successivamente all'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto i benefici stessi a loro favore.

Né pare corretta la spiegazione di sistema contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in caso di decesso della vittima anteriore all' entrata in vigore della L. n. 147 del 2013, si applicherebbero i benefici a favore dei superstiti; ciò in quanto la disciplina a favore dei superstiti si applica solo nel caso in cui il decesso della vittima sia connesso causalmente con l' atto di terrorismo.

Nella fattispecie in esame, lo si ribadisce, il decesso dell' Ing. ... è avvenuto per cause assolutamente indipendenti dall' evento lesivo, per cui i suoi congiunti si vedrebbero negare l' indennizzo, a causa del suo decesso, con una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri congiunti di vittime del terrorismo che abbiano riportato una invalidità superiore al 50% e siano rimaste ancora in vita.

Ed allora, effettuando una interpretazione costituzionalmente orientata, la norma non può che essere interpretata nel senso che i citati assegni vitalizi spettano a tutti i familiari di vittime che

abbiano riportato a seguito dell'attentato una invalidità permanente non inferiore al 50%, a nulla rilevando se e quando tale vittima sia deceduta per cause indipendenti dall' attentato stesso.

Ne deriva che, in riforma dell' impugnata sentenza, il Ministero dell'Interno deve essere condannato a corrispondere agli appellanti, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e cioè dal 1 marzo 2014, l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 e successive modifiche (pari ad Euro 500,00 mensili soggetto a perequazione automatica), nonché l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004 (pari ad Euro 1.033,00 mensili soggetto a perequazione automatica), oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.

La novità e controvertibilità della questione trattata impone una compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio".

Tali argomentazioni vanno recepite ai fini della presente decisione.

Ritenuta dunque non ostativa la circostanza dell'avvenuto decesso del Sig. (...) alla data del 1 gennaio 2014, s'impone l'accoglimento delle domande proposte dall'odierno appellante, essendo pacifica la ricorrenza dei restanti requisiti.

Deve pertanto dichiararsi il diritto di (...) a percepire le provvidenze richieste (l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 e l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004) a decorrere dal 1 marzo 2014, cioè dal giorno successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa; per l'effetto, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, va condannato alla corresponsione in suo favore di tali prestazioni con i relativi arretrati, oltre interessi legali dal 121 giorno dalla proposizione della domanda amministrativa al saldo.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali nella materia de qua induce a compensare integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite dei due gradi.

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata sentenza

dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere all'appellante, dal giorno successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa, gli assegni vitalizi di cui al comma 3 bis e quater dell'art. 5 della L. n. 206 del 3 agosto 2004, così come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.

Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 20 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.

